


Definizione

REATO

ogni illecito penale, ossia ogni violazione di una norma che preveda una sanzione penale, vale a dire una delle pene principali stabilite dalla legge (criterio *formale*).


Pene principali (art. 17 c.p.):

- *Ergastolo*
- *Reclusione*
- *Multa*
- *Arresto*
- *Ammenda*



N.B. La distinzione fra delitti e contravvenzioni ha una sua rilevanza non soltanto nominalistica, poiché il legislatore detta regole differenti per delitti e contravvenzioni all'interno della disciplina di alcuni istituti (es. il tentativo, il dolo e la colpa...)

Elementi costitutivi e forme di manifestazione



Condotta ed evento



Il nesso di causalità

Art. 40 c. 1 c.p.:

«Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è **conseguenza** della sua azione od omissione»

Le teorie sul nesso causale

teoria dell'equivalenza dei fattori causali: È sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente sia uno tra i diversi fattori causali: sopprimendo, con un processo di eliminazione mentale, la condotta tenuta dal soggetto, l'evento viene meno.

teoria della causalità adeguata: la condotta umana può essere considerata causa solo quando, nel momento in cui è stata posta in essere, poteva sembrare idonea a provocare l'evento, quando si presenta insomma come un'antecedente "probabile".

teoria della causalità umana: Ai fini dell'esistenza del rapporto causale, occorre non soltanto aver posto in essere una condotta che sia una delle condizioni dell'evento, ma anche che l'evento non sia il risultato di fattori eccezionali, assolutamente imprevedibili, cioè non dominabili o controllabili dall'agente.

teoria della legge scientifica di copertura: il rapporto causale può ritenersi provato quando esiste una legge scientifica generale (*legge scientifica di copertura*) che porta a ritenere che quel tipo di antecedente porti *normalmente* ad eventi come quelli verificatisi in concreto. Quasi sempre, il giudizio alla base della legge scientifica è un giudizio statistico, di tipo probabilistico, non espresso in termini di certezza (dunque una *legge statistica* e non una c.d. *legge universale*).

Art. 41 c. 2 c.p.:

«Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità, quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. [...]»

Art. 40 c. 2 c.p.:

«Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. »